



Tribunale di Bologna

n. 119 prot. int.

Visti i precedenti provvedimenti prot. int. n. 75 del 24.02.2020, prot. int. n. 77 del 26.02.2020, prot. int. n. 85 del 28.02.2020, n. 92 del 04.03.2020 e prot. int. n. 106 del 9.03.2020 con i quali sono state adottate le misure organizzative in relazione alla nota situazione sanitaria del territorio;

Richiamati i Dispacci interni urgenti (da 1 a 3) a firma congiunta della Presidenza e della Dirigenza amministrativa volte all'adozione di misure di contenimento della presenza del personale amministrativo negli uffici e all'attuazione in modalità generalizzata della prestazione lavorativa cd. agile, pure in assenza dei requisiti tecnici, per una remotizzazione della stragrande maggioranza dei servizi erogati dal Tribunale, ferma restando la necessità di garantire presidi per le attività urgenti e non differibili secondo la vigente normativa che è soggetta a repentina evoluzione in relazione all'andamento della pandemia;

Richiamata la normativa generale e di dettaglio in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il D.L. 2 marzo 2020 n. 9 la cui applicazione resta ferma, il D.P.C.M. 8 marzo 2020, il D.L. 8 marzo 2020 n. 11, il successivo D.L. n. 18 del 17.03.2020, in G.U. n. 70 del 17.03.2020 in vigore da pari data, ed in particolare l'art. 83;

DISPONE

dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;

dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei **procedimenti civili e penali**. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni, e, in genere, **tutti i termini procedurali**. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito al termine di detto periodo. Quanto il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di

ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Si evidenzia che detto art. 83, oltre ad introdurre un differimento del termine delle udienze, e una sospensione dei termini processuali dal 22 marzo al 16 aprile 2020, introduce alcune significative modifiche ed adeguamenti rispetto al precedente D.L. n. 11/2020. Infatti:

il comma 2 dell'art. 83 fa riferimento a **tutti i procedimenti civili e penali**, e non più come nell'art. 1 D.L. n. 11/2020 ai soli pendenti così escludendosi ogni precedente dubbio interpretativo. In definitiva, si deve ritenere **la sospensione totalizzante dei termini per tutti i procedimenti civili e penali**, al fine di ridurre da un lato l'accesso all'ufficio e, dall'altro lato, di eliminare ogni effetto derivante dal necessario differimento delle attività processuali (solo a titolo di esempio, le iscrizioni a ruolo non telematiche presso l'Ufficio del Giudice di Pace, dopo la notifica dell'atto di citazione in data antecedente alla sospensione, proposizione di impugnazione di sentenze con termine scadente nel periodo di sospensione, etc.). Si conferma per questo Tribunale quanto in precedenza disposto, in relazione all'art. 2 comma 6 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11 e all'art. 83, comma 11, D.L. n. 18/2020, relativamente all'obbligatorietà del deposito telematico anche per gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (dalla data di entrata in vigore del decreto (09.03.2020) e fino al 31.05.2020, gli atti sono depositati esclusivamente in modalità telematica. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

il comma 5 dell'art. 83 stabilisce che "nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h):

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
- e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
- f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
- h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice".

In buona sostanza, in vista dell'adozione di un più organico provvedimento per il successivo periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020, in questo periodo transitorio possono essere adottati alcuni provvedimenti organizzativi anticipatori dell'attività che il Tribunale e gli Uffici del Giudice di Pace saranno chiamati ad espletare nel successivo periodo.

Con tale quadro normativo si confermano le disposizioni in merito alla riduzione dell'accesso alle cancellerie civili, penali ed amministrative, limitato alle **sole attività urgenti ed indifferibili, rimanendo così sospesi tutti gli altri servizi amministrativi al pubblico, civili e penali**, nonché la riduzione dell'orario di apertura dello Sportello di Secondo Livello per il Tribunale dalle ore 9 alle ore 11 e delle Cancellerie per il Giudice di Pace dalle ore 8,30 alle ore 10,30;

i commi 13, 14 e 15 dell'art. 83 recitano: "13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio. 15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221". Pertanto sono previste **deroghe al meccanismo di notifica e comunicazione ordinariamente previsto dal Codice di Procedura Penale** (di rilievo particolare è la notifica presso il difensore di fiducia dell'imputato e delle parti private da effettuarsi tramite SNT), al fine precipuo di consentire agli uffici di comunicare telematicamente le nuove date di udienza fissate per effetto del rinvio; il comma 20 dell'art. 83 recita: "*Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti*". Pertanto anche a dette procedure si applica la suddetta sospensione; il comma 12 dell'art. 83 recita che "*...la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto...*". Pertanto, a seguito della positiva sperimentazione nei processi celebrati per direttissima nella giornata del 18 c.m., **le udienze di convalida e di rito direttissimo possono oggi svolgersi in conferenza telematica** secondo gli accordi intercorsi con le parti e gli organi coinvolti nella celebrazione delle udienze.

Quanto alle Sezioni civili, dovrà essere favorita la modalità dell'udienza con videoconferenza e, comunque, con interlocuzione a distanza come previsto dalla citata lett. f) del cpv. 7 dell'art. 83. Sul punto verrà adottato separato ordine di servizio. Anche per le udienze penali verrà adottato successivo specifico decreto che riceverà il protocollo in corso di stipulazione con l'Ordine forense. Si conferma, in ogni caso, che convalide di arresti e fermi dovranno essere effettuate in videoconferenza con la piattaforma TEAMS.

Si rinnova l'invito a tutti i magistrati, il personale amministrativo e, comunque, qualunque addetto impegnato nell'attività d'ufficio, al rispetto delle regole più volte comunicate di distanziamento a tutela della comune salute.

Si comunichi ai Magistrati, togati ed onorari, a tutto il personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di Bologna e gli Uffici del Giudice di Pace di Bologna, Imola, Porretta Terme, alla Procura della Repubblica in sede, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale di Bologna, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, alla RSU, OO.SS. e al Nucleo CC Tribunali, al coordinatore dei servizi di presidio e vigilanza degli accessi.

Si affigga all'esterno del Palazzo di Giustizia.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale.

Bologna, 19 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

Francesco M. Caruso
